Onorari di riferimento per la redazione della relazione ai sensi dell'Art. 28, della Legge del 09.01.1991, n. 10, "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia",

(Aggiornamento 2012)

# 1) Introduzione:

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed il suo regolamento di attuazione D.P.R. 412/93, in materia di progettazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e condizionamento hanno introdotto procedure e requisiti progettuali per i tecnici incaricati della redazione dei calcoli di progetto e della progettazione degli impianti.

Tali oneri consistono anche in prestazioni diverse dalla progettazione impiantistica, quali ad esempio la scelta di componenti e materiali edili da usare per l'isolamento dell'edificio, il calcolo preventivo delle trasmittanze, la verifica termo igrometrica e della massa superficiale delle pareti.

I decreti legislativi 192/05, 311/06, 115/08 ed il D.P.R. 59/09 hanno progressivamente ampliato le procedure e le verifiche a carico dell'estensore del progetto e, conseguentemente, i dati numerici da produrre in relazione.

L'attività di progettazione, di norma affidata ad un unico professionista, riguarda due parti tra loro intimamente connesse che costituiscono la definizione del "sistema edificio – impianto"; ciascuna delle due parti è complementare alla composizione del fascicolo di progetto da depositare ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91.

"La relazione" comprende le seguenti due fasi progettuali:

- Fase A) Prestazioni connesse ai calcoli ed alle verifiche in ambito energetico, conglobate nella relazione ai sensi dell'Art. 28 della Legge 10/91 (è compresa la verifica dell'assenza delle condensazioni sia superficiali che interstiziali);
- Fase B) Prestazioni connesse alla progettazione e realizzazione dell'impianto termico.

Il compenso relativo alla fase A) è pertanto riferito esclusivamente all'espletamento da parte dell'Ingegnere di quanto necessario e previsto dalla normativa per la redazione della relazione di cui all'Art. 28 della legge 10/91 e viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art. 2, lett. d), della Legge 143/49; la metodologia di calcolo costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente (pubblico o privato) e rappresenta un riferimento omogeneo ai fini della liquidazione delle parcelle.

Gli adempimenti oggetto del presente criterio di definizione sono definiti dalla Legge 10/91, dai decreti legislativi 192/05, 311/06, 115/08 nonché dal D.P.R. 59/09; lo stesso criterio di calcolo si applica anche a quegli adempimenti che, senza essere elencati nell'art. 28 della Legge 10/91, sono ad esso riconducibili per similitudine.

Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio definisce il valore minimo del compenso prescindendo dalla metodologia di calcolo adottata, dalla metodologia di compilazione delle relazioni e dalla verifica di quali delle fonti rinnovabili vi è possibilità e/o opportunità di impiego.

Il compenso relativo alla fase B), riguardante il progetto della parte impiantistica, terrà conto del valore degli impianti progettati e sarà calcolata applicando alla fase progettuale le prestazioni parziali indicate alle voci a), b), c), e) della Tab. B alle percentuali della classe III b di cui alla Tab. A, della Legge 143/49.

La presente tariffa si riferisce all'offerta professionale riguardante ogni singola richiesta preventiva di notula; i dati di INPUT dovranno fare riferimento alla superficie utile complessiva dei fabbricati, al numero complessivo dei locali ed al numero complessivo degli impianti termici presenti.

Conseguentemente, per la presente tariffa non esiste la condizione di ripetitività.

La tariffa si riferisce a prestazioni "in Loco": diversamente le spese di trasferta dovranno essere documentate.

## 2) Definizioni

- Volume : corrisponde al volume lordo dell'edificio, comprese le parti limitate di piano non riscaldate:
- *Locale*: corrisponde ad ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume come definito al punto precedente;
- *Impianto*: corrisponde a ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte del volume come definito al punto precedente: il tutto come definito dalle norme UNI;
- Superficie utile : Corrisponde alla superficie netta calpestabile dei locali edificio, comprese le parti limitate di piano non riscaldate.
- C.T.: Centrale Termica.

# 3) Struttura della formula per la determinazione del compenso per edifici ad uso residenziale esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme classificati secondo il D.P.R. 412/93 nelle categorie E.1(1), E.1(2), E.1(3)

Compenso globale in Euro ( $\in$ ):  $C_T = (C_S + C_L + C_I) * IST$  [ $\in$ ]

dove

 $\mathbf{C}_{\mathbf{S}}$  : compenso correlato alla superficie utile S come di seguito determinato:

- Per S ≤ 110 m2, il compenso correlato alla superficie resta fisso e pari a C<sub>S</sub> = 225,00 €;
- Per 110 < S ≤ 10.000 m², il compenso correlato alla superficie si calcola con la seguente relazione:

$$C_S = 50 + 1.6 \times S - S^2/20.000$$

- Per S > 10.000 m<sup>2</sup>, il compenso correlato alla superficie diventa:

$$C_S = 7.050 + 0.4 *S$$

**C**<sub>L</sub>: compenso correlato al numero dei locali NL come di seguito determinato:

- Per NL ≤ 6, il compenso correlato al numero dei locali resta fisso e pari a C<sub>L</sub> = 115,00 €;
- Per NL > 6, il compenso correlato al numero dei locali diventa:

$$C_L = NL \times 30 / (NL)^{0.25}$$

 $\mathbf{C}_{\mathbf{l}}$  : compenso correlato al numero di impianti NI come di seguito determinato, ricavabile dalla formula:

$$C_1 = NI \times 130 / (NI)^{(0,25)}$$

IST: Valore indice Istat rispetto a Gennaio 2012

# 4) Struttura della formula del compenso per tutti gli altri edifici, classificati secondo il D.P.R. 412/93 nelle categorie E2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8 oltre a collegi, conventi, case di pena, caserme

Compenso globale in Euro ( $\in$ ):  $C_T = (C_V + C_L + C_I) * IST$  [ $\in$ ]

dove

**C**<sub>S</sub>: compenso correlato alla superficie utile S come di seguito determinato:

- Per S ≤ 200 m2, il compenso correlato alla superficie resta fisso e pari a C<sub>S</sub> = 365,00 €;
- Per 200 < S ≤ 10.000 m², il compenso correlato alla superficie si calcola con la seguente relazione:

$$C_S = 50 + 1.6 \times S - S^2/20.000$$

- Per S > 10.000 m<sup>2</sup>, il compenso correlato alla superficie diventa:

$$C_S = 7.050 + 0.4 *S$$

C<sub>L</sub>: compenso correlato al numero dei locali NL come di seguito determinato:

- Per NL ≤ 6, il compenso correlato al numero dei locali resta fisso e pari a C<sub>L</sub> = 115,00 €;
- Per NL > 6, il compenso correlato al numero dei locali diventa:

$$C_L = NL \times 30 / (NL)^{0.25}$$

 $\mathbf{C_{i}}$ : compenso correlato al numero di impianti NI come di seguito determinato, ricavabile dalla formula:

$$C_1 = NI \times 180 / (NI)^{(0,25)}$$

IST: Valore indice Istat rispetto a Gennaio 2012

**NOTA 1:** Se gli edifici non sono allacciati a reti di teleriscaldamento o in conseguenza di regolamenti locali, devono essere previste parti di impianto ad energia rinnovabile destinate alla copertura di una parte del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria, il valore di tali impianti viene conteggiato nel calcolo della tariffa riguardante gli impianti di riscaldamento [fase B)].

#### 5) Sostituzione di generatori di calore (art. 4 comma 5 e/o Art 4, comma 6 e/o comma 7)

In caso di sostituzione di generatori di calore, il compenso sarà calcolato a discrezione, in funzione della potenzialità totale al focolare P<sub>F</sub> del/dei generatori di calore e della scelta dell'Ingegnere, di seguire le metodologie di elaborazione previste o dall'Art. 4, comma 5 o dall'Art. 4, commi 6 e/o 7, secondo il seguente prospetto:

- 5.1) Nel caso di applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DPR 59/2009: € 400,00, per qualsiasi potenzialità.
- 5.2) Nel caso di applicazione dell'art. 4, comma 6 e/o comma 7, si ha:
  - 1) per impianti ≤ 35 kW (art. 4, comma 6, punto f), con o senza relazione (può essere allegata solo la dichiarazione di conformità), tariffa minima: € 300,00
  - 2) per impianti > 35 kW, in cui si deve fare la relazione: tariffa minima € 350,00

Nota: per le diagnosi energetiche vedere il punto seguente 6.7.

#### 6) Esclusioni:

Restano escluse e dovranno essere valutate a parte le seguenti prestazioni:

- 6.1) Calcoli, elaborati grafici, indagini e particolari per la correzione dei ponti termici.
- 6.2) Analisi calcoli e prove per variazioni di strutture, stratigrafie edilizie diverse da quelle inizialmente concordate.
- 6.3) Redazione della variante finale (As built) della documentazione di progetto precedentemente consegnata e depositata.
- 6.4) Prestazioni connesse ai calcoli ed al dimensionamento dell'impianto termico [Fase B].
- 6.5) L'espletamento di pratiche ex D.M. 01-12-1975, da determinare attraverso le apposite tariffe.
- 6.6) L'espletamento di pratiche di prevenzione incendi, da determinare attraverso le apposite tariffe.
- 6.7)Le diagnosi energetiche sono valutate a parte, da determinare attraverso l'apposita tariffa.

### 7) Calcolo della tariffa per le prestazioni di cui ai punti 6.1), 6.2), 6.3), 6.4), 6.5) e 6.6)

- 6.1) Compenso: 150,00 €/Ponte Termico
- 6.2) 100,00 €/struttura modificata ricalcolata
- 6.3) Il compenso per la redazione della variante finale (As built) della documentazione di progetto precedentemente consegnata e depositata è quantificato dal 30 al 60% dell'importo del compenso originario, oltre a spese ed oneri.
- 6.4) Il compenso per le prestazioni connesse ai calcoli ed al dimensionamento dell'impianto termico [Fase B], sarà calcolato applicando alla fase progettuale le prestazioni parziali indicate alle voci a), b), c), e) della Tab. B, alle percentuali della classe III b di cui alla Tab. A, della Legge 143/49.
- 6.5) Il compenso per l'espletamento delle pratiche ex D.M. 01-12-1975 è da determinare attraverso le apposite tariffe.
- 6.6) Il compenso per l'espletamento di pratiche di prevenzione incendi è da determinare attraverso le apposite tariffe.
- 6.7) Il compenso per lo studio e la redazione delle Diagnosi Energetiche è da determinare attraverso le apposite tariffe.

### 9) Minimi Tariffari

- Il compenso minimo applicabile è pari a € 470,00 (Parcella minima) per edifici di <u>Tipologie</u> E.1(1), E.1(2), E.1(3), esclusi collegi, conventi, case di pena, caserme.
- Il compenso minimo applicabile è pari a € 660,00 (Parcella minima) per edifici di <u>Tipologie</u> E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8 oltre collegi, conventi, case di pena, caserme.

# 10) Modalità di presentazione degli elaborati

Gli elaborati saranno fomiti in due esemplari firmati in originale dal Professionista, unitamente al formato digitale PDF per i testi e DWF / PDF per i disegni.

### 11) Aggiornamento della tariffa

Il compenso calcolato in base al presente criterio sarà aggiornato in conformità alle variazioni dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese in cui viene affidato l'incarico, rispetto al mese di Gennaio 2012.

## 12) Note esplicative:

- 12.1) A supporto è allegato un programma di calcolo in formato Excel. Per evitare possibilità di errori di battitura, il foglio è bloccato, ma <u>senza password</u>. I campi "Denominazione", "Prot.", "Data", "Istat Adim." e la colonna "INPUT Dati", sono editabili dall'operatore; tutti gli altri sono bloccati, da menù "Strumenti", sottomenù "Protezione", "Proteggi foglio / Rimuovi protezione foglio".
- 12.2) Nel foglio elettronico essendo i risultati arrotondati all'unità e le cifre decimali bloccate a ",00" possono verificarsi differenze di alcune unità sia sui risultati parziali che su quelli finali, rispetto alle operazioni matematiche rigorose.